

N. R.G. 6458/2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro

Il Giudice del lavoro presso il Tribunale di Roma, Dott. Amalia Savignano, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2018 al n. 6458, decisa alla pubblica udienza del 9.4.2019, e vertente

TRA

GLOBAL SERVICE SpA, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo dall'Avv. Emanuele Antonaci, ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Salaria 80, presso lo studio del proprio difensore

RICORRENTE

CONTRO

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, succeduta ope legis, dal 1°.7.2017, ad EQUITANIA SERVIZI di RISCOSSIONE SpA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione, dall'Avv. Graziella Scappaticci, ed elettivamente domiciliata in Cassino, Via Gaetano Di Biasio 80/C, presso lo studio del proprio difensore

RESISTENTE

NONCHE'



ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – I.N.P.S.- in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti per atto notarile depositata in cancelleria dall'Avv. Alessia Mano, unitamente alla quale è elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto, in Roma, Via Cesare Beccaria 29

OGGETTO: opposizione ad estratto di ruolo

CONCLUSIONI: per ciascuna delle parti costituite, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 23.2.2018, la Global Service SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, esponeva in premessa che in data 15.2.2018 era venuta a conoscenze direttamente presso gli sportelli di Agenzia delle Entrate – Riscossione dei seguenti avvisi di addebito, per un importo complessivo di euro 35.260,49:

- 1) Avv. Add. n. 09720150020332192000 emesso da INPS – Sede di Roma Montesacro – per presunto mancato pagamento Contributi Previdenziali ed assistenziali relativi all'anno 2015 e relative somme aggiuntive sanzioni ed interessi di mora, per un importo pari ad € 2.607,73;
- 2 Avv. Add. n. 09720170004015817000 emessa da INPS – Sede di Roma Montesacro – per presunto mancato pagamento Modello DM 10 relativi all'anno 2017 e relative somme aggiuntive sanzioni ed interessi di mora, per un importo pari ad € 13.769,49;
- 3) Avv. Add. n. 09720170004187661000 emessa da INPS – Sede di Roma Montesacro – per presunto mancato pagamento Modello DM 10 relativi all'anno 2017 e relative somme aggiuntive sanzioni ed interessi di mora, per un importo pari ad € 14.829,72;
- 4) Avv. Add. n. 09720170020602666000 emessa da INPS – Sede di Roma Montesacro – per presunto mancato pagamento Modello DM 10 relativi all'anno 2017 e relative somme aggiuntive sanzioni ed interessi di mora, per un importo pari ad € 4.053,55.



Deducendo il “vizio di notifica delle cartelle presupposte”, in quanto non effettuata nelle forme di legge, la “intervenuta decadenza e prescrizione delle somme pretese”, la “omessa indicazione del tasso di interesse applicato”, la “nullità delle cartelle per tardiva iscrizione a ruolo”, l’“omesso invio dell’avviso bonario”, concludeva chiedendo di: “accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e/o irregolarità delle cartelle di pagamento sopra citate .. con dichiarazione di non debenza delle somme”.

Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate – Riscossione, quale successore *ope legis* dal 1°.7.2017 di Equitalia Servizi di Riscossione SpA, eccependo: l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire, a fronte di avvisi di addebito ritualmente notificati; l’inammissibilità del ricorso perché tardivo; la carenza della propria legittimazione passiva in relazione alla censura di omessa notifica degli avvisi di addebito.

Si costituiva in giudizio l’INPS, eccependo: l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire, a fronte di avvisi di addebito ritualmente notificati; l’inammissibilità del ricorso perché tardivo; la regolarità delle notifiche degli avvisi di addebito eseguite a mezzo pec; l’infondatezza di tutte le censure nel merito.

Nel corso del giudizio il giudice invitava le parti a prendere posizione sulla questione della validità della procura rilasciata dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione ad avvocato del libero foro.

La causa veniva istruita per via documentale, quindi discussa e decisa all’udienza odierna.

In relazione alla questione della validità della procura rilasciata dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione ad avvocato del libero foro in controversia afferente la riscossione, deve richiamarsi la sentenza n. 1045/2019 del 4.2.2019 di questo Tribunale, le cui motivazioni si condividono pienamente e si riportano qui ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.: “*Sempre in via preliminare deve essere respinta l'eccezione di difetto di*



procura del concessionario della riscossione Agenzia delle Entrate Riscossione, in quanto infondata.

L'articolo 1, comma 8, del D.L. n. 193/2016, convertito in legge n. 225/2016, nel regolare l'attività processuale dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, quale successore ope legis di Equitalia, stabilisce:

«8. L'ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente; in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l'Avvocatura dello Stato, sentito l'ente, può assumere direttamente la trattazione della causa».

Il disposto normativo è chiaro nel porre la regola principale della rappresentanza in giudizio in capo all'Avvocatura di Stato, ferma la facoltà, in caso di legittimo mancato ricorso all'Avvocatura dello Stato, del ricorso ad avvocati del libero foro o a funzionari dell'ente.

La Cassazione ha ritenuto che l'Agenzia delle Entrate Riscossione, quale successore ope legis di Equitalia, ex art. 1 del D.L. n. 193/2016, convertito in legge n. 225/2016, ove si costituisca formalmente in giudizio in un nuovo processo, deve avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato a pena di nullità del mandato difensivo, salvo che allegghi le fonti del potere di rappresentanza ed assistenza dell'avvocato del libero foro prescelto, fonti che devono essere congiuntamente individuate sia in un atto organizzativo generale, tra quelli previsti dall'art. 1, comma, 5 D.L. n. 193/2016, contenente gli



specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro (art. 1, comma 8, D.L. n. 193/2016), sia in un'apposita delibera, da sottoporre agli organi di vigilanza, la quale indichi le ragioni che, nel caso concreto, giustificano tale ricorso alternativo ai sensi dell'art. 43 del r.d. n. 1611/1933 (per tutte Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 28741 del 09/11/2018).

Orbene, l'articolo 43 r.d. n. 1611/1933 stabilisce, al comma 4: «Salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi della Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza».

Tra gli atti generali di cui all'articolo 1, comma 5, D.L. n. 193/2016, convertito in legge n. 225/2016, richiamati nel comma 8 del medesimo art. 1, rientra per certo il 'Regolamento di amministrazione' deliberato dal Comitato di Gestione il 26 marzo 2018, ed approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze il 19 maggio 2018, il quale, nel disciplinare l'aspetto del controllo e patrocinio legale, all'articolo 4, commi 2 e 3, stabilisce:

«2. L'Ente si avvale, ai sensi dell'articolo 43 del Testo Unico approvato con R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 e s.m.i., del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato secondo quanto previsto e stabilito dall'articolo 1, comma 8 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193. I rapporti con l'Avvocatura di Stato sono regolati da apposita convenzione.

3. L'Ente può, altresì, continuare ad avvalersi di avvocati del libero foro in via residuale, nei casi in cui l'Avvocatura di Stato non ne assuma il patrocinio, sulla base di quanto stabilito nella convenzione sottoscritta in data 22 giugno 2017, contenente i relativi criteri, e di quelle successive, tempo per tempo vigenti. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 8, del decreto legge 22 ottobre 2016, n.193, e dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per la facoltà di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente mediante dipendenti delegati».

In particolare, nella richiamata convenzione sottoscritta tra Agenzia delle Entrate ed Avvocatura di Stato il 22/06/17, in applicazione del citato articolo 1, comma 8, del D.L.



n. 193/2016, convertito in legge n. 225/2016, le parti, "ponderate le rispettive esigenze organizzative, anche in considerazione dell'organico e dei carichi di lavoro rappresentati dall'Avvocatura dello Stato, hanno di comune accordo individuate le tipologie di controversie da affidare al patrocinio dell'Avvocatura indicate all'articolo 3", specificamente elencando le tipologie di controversie nelle quali l'Avvocatura dello Stato assume il patrocinio, nel modo che segue:

«3.4.1 L'Avvocatura assume il patrocinio dell'Ente nei seguenti casi: - azioni risarcitorie (con esclusione di quelle radicate innanzi al Giudice di Pace anche in fase di appello); - azioni revocatorie, di simulazione e ogni altra azione ordinaria a tutela dei crediti affidati in riscossione; - altre liti innanzi al Tribunale Civile e alla Corte di Appello Civile, nelle ipotesi in cui sia parte anche un ente difeso dall'Avvocatura dello Stato; - liti innanzi alla Corte di Cassazione Civile e Tributaria.

3.4.2 L'Ente sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio Elenco avvocati, nelle controversie relative a: liti innanzi al Giudice di Pace (compresa la fase di appello); liti innanzi alle Sezioni Lavoro di Tribunale e Corte d'Appello; liti innanzi alle Commissioni Tributarie».

Valutati tali atti, l'Avvocatura Generale dello Stato, in risposta alla richiesta dell'Ente, formalizzata con nota n. 6108783/2018 del 23/11/2018, ha reso un articolato parere, il n. 629195-05/12/2018, nel quale si legge: "questa Avvocatura ritiene che con gli atti sopraindicati (Protocollo di Intesa e Regolamento di Amministrazione) sia stata data corretta applicazione della disposizione contenuta nel citato articolo 1, comma 8, dalla quale emerge un particolare regime di patrocinio dell'Avvocatura, diverso da quello degli altri enti ad oggi autorizzati ad avvalersene, ai sensi dell'articolo 43 del r.d. n. 1611/1933. In particolare, per questi ultimi di norma è possibile derogare al patrocinio "autorizzato" dell'Avvocatura, oltre i casi di conflitto di interessi, soltanto in casi speciali, previa adozione di apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza (...) La norma prevede espressamente la possibilità per ADER a) di avvalersi



del patrocinio di avvocati del libero foro b) di stare in giudizio personalmente (tramite propri dipendenti delegati) nelle cause davanti al Tribunale o al giudice di pace”.

Sicché, l'Avvocatura Generale dello Stato ha espresso il parere che: "Alla luce del chiaro dettato normativo, questa Avvocatura non ritiene di poter condividere le affermazioni contenute nelle due citate decisioni della Corte di Cassazione, che non sembrano avere considerato il fatto che la normativa sopra richiamata si pone in rapporto di specialità con la disciplina di cui all'articolo 43 r.d. n. 1611/1933 ed in particolare rispetto al comma 4 che impone - per derogare il patrocinio dell'Avvocatura - l'adozione di una motivata delibera nei soli casi speciali. (...) L'impossibilità per la scrivente di assumere il patrocinio al di fuori dei casi concordati nell'ambito del protocollo di intesa, si ritiene possa costituire circostanza idonea a configurare un caso speciale anche ai sensi dell'articolo 43, comma 4, r.d. n. 1611/1933, che legittimerebbe pertanto in ogni caso la deroga al patrocinio dell'avvocatura".

Sulla scorta di quanto sopra, il Comitato di Gestione della Agenzia delle Entrate Riscossione, nel verbale di adunanza e deliberazione del 17/12/2018, deliberava di confermare la piena validità degli incarichi conferiti a professionisti del libero foro sin dalla data di costituzione dell'ente "in ragione dell'ingente volume di contenzioso in ingresso, della relativa distribuzione e concentrazione per ambito geografico, nonché dell'esiguo numero di risorse interne disponibili con adeguata professionalità e titoli, cui si è reso e si rende possibile affidare la difesa e rappresentanza in giudizio (...) ferma restando la responsabilità dei soggetti conferenti in ordine alle modalità e criteri di affidamento e di determinazione dei corrispettivi, nonché ai diritti e obblighi dei professionisti affidatari nell'espletamento del mandato".

Contestualmente, il Comitato di Gestione confermava la possibilità di continuare ad avvalersi di avvocati del libero foro per la rappresentanza e il patrocinio in giudizio di Agenzia delle Entrate Riscossione per tutte le tipologie di controversie non devolute convenzionalmente all'assistenza tecnica dell'Avvocatura dello Stato e per le quali non operi il patrocinio autorizzato della medesima, come esplicitate nel Regolamento di



Amministrazione del 26/03/2018 e nella Convenzione tra la Avvocatura dello Stato e la Agenzia delle Entrate del 22/6/2017.

Orbene, valutato il complesso di tali atti, ritiene il decidente che, ove si verta in materia di contenzioso afferente l'attività di riscossione e si rientri in una delle ipotesi previste dall'art. 3.4.2 della citata Convenzione, non sia richiesta l'ulteriore delibera della Agenzia delle Entrate Riscossione prevista dall'art. 43 r.d. 1611/1933, norma, piuttosto, dedicata ai «casi speciali», in cui la deroga alla regola della rappresentanza dell'Avvocatura di Stato non sia stata già disciplinata dalla legge (com'è avvenuto nella specie con l'art. 1, comma 8, D.L. n. 193/2016) e dagli atti di normazione secondaria cui la legge rinvia (nella specie Regolamento e Convenzione).

Per tali ragioni, essendo stati espressamente previsti e disciplinati - con atti deliberativi generali cui la legge del 2016 ha demandato tale potere - i “casi speciali” nei quali l'ente non è rappresentato dall'Avvocatura di Stato e può essere rappresentato da avvocati del libero foro, non si vede quale margine di applicazione possa trovare la disciplina del r.d. n. 1611/1933, né, al di là di una pedissequa adesione alla scelta già operata a monte dall'amministrazione (a tanto legittimata dalla legge), cos'altro potrebbe contenere una delibera specifica adottata di volta in volta per ciascuna lite, con inutile ed antieconomico dispendio di risorse pubbliche.

Piuttosto, tenuto conto che nella specie si verte in ipotesi di contenzioso afferente l'attività di riscossione dinanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale, alla luce degli atti richiamati, deve ritenersi legittimo il ricorso ad avvocati del libero foro, con conseguente validità della costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate Riscossione. L'eccezione sollevata dalla parte ricorrente deve essere, in conseguenza, respinta, in quanto infondata”.

Ritenuto in ogni caso che anche ove si volesse ritenere che il Regolamento di amministrazione dell'Ente deliberato il 26.3.2018 non soddisfi le condizioni richieste dall'art. 1 comma 8 L. 225/2016 perché l'art. 4 del citato Regolamento difetta di una puntuale e specifica definizione in positivo dei criteri per il ricorso ad avvocati del libero



foro e in quanto il mero rinvio alla convenzione è stato ritenuto non appagante dalla Suprema Corte nelle pronunce n. 28684/18, n. 28741/18 e n. 1992/19 e anche ove si volesse negare la specialità dell'art. 1 comma 8 cit. rispetto all'art. 43 comma 4 del r.d. 1611/33, conseguente ritenendosi la necessità in ogni caso della doppia delibera – vale a dire l'atto generale dell'ente che definisca gli specifici criteri per l'affidamento della controversia alla difesa del libero foro e in più la motivata delibera che nel singolo caso giustifichi quell'affidamento (così da ultimo Cass. 1992/2019) – dovrebbe comunque ritenersi che esiste, allo stato, un atto che soddisfa contemporaneamente entrambe le condizioni.

Infatti successivamente alle date in cui la Suprema Corte si è riunita in camera di consiglio per emettere le tre pronunce sopra indicate, è intervenuto un atto nuovo.

Si tratta della delibera del 17.12.2018 adottata all'unanimità dal Comitato di Gestione su proposta del Presidente (in ossequio a quanto richiesto dall'art. 1 comma 5).

Questa delibera ha i requisiti formali e sostanziali richiesti dall'art. citato art. 1 comma 8 in quanto, definisce specificamente ed in positivo i criteri e i casi nei quali l'Ente può avvalersi dei difensori del libero foro:

- I) per tutte le controversie non devolute convenzionalmente all'Avvocatura ossia: 1) per le liti innanzi al Giudice di Pace (anche in appello); 2) per liti innanzi alla sezione lavoro di Tribunale e Corte di Appello (salvo che nelle ipotesi in cui sia parte un ente difeso dall'Avvocatura) afferenti la riscossione; 3) per le liti innanzi alle Commissioni Tributarie;
- II) per le singole controversie patrocinabili su base convenzionale da parte dell'Avvocatura, ma per le quali l'Avvocatura abbia specificamente comunicato all'Ente la propria motivata indisponibilità, che configura altresì *caso speciale* ai sensi dell'art. 43 comma 4 r.d. 1611/33 (vale a dire per le azioni risarcitorie, revocatorie, di simulazione, a tutela di crediti affidati in riscossione, per liti dinanzi alla Cassazione civile e tributaria, Tar, Consiglio di Stato, per giudizi civili non afferenti la riscossione).



L'atto generale in parola soddisfa i criteri di specificità richiesti dall'art. 1 comma 8 perché prevede i casi – residuali – nei quali è possibile il ricorso alla difesa del libero foro, traendoli dalla Convenzione (Protocollo di Intesa del 22.6.2017, art. 3.4.1, 3.4.2, 3.5) e dunque delimita i due perimetri: da un lato le controversie in cui in via generale sussiste sempre la difesa dell'Avvocatura dello stato (tra cui le cause dinanzi alla Cassazione civile e tributaria), dall'altro le controversie specifiche in cui l'ente sta in giudizio con avvocati del libero foro.

Chiarisce che nell'ambito del primo perimetro, eventuali deroghe sono possibili, ma vanno sempre giustificate con una delibera *ad hoc*.

Specifica, altresì, che nell'ambito del secondo perimetro, la devoluzione della difesa al libero foro è in applicazione del disposto dell'art. 1 comma 8 e costituisce altresì “caso speciale” ai sensi dell'art. 43 comma 4 r.d. 1611/33 (pag. 27).

Inoltre l'atto generale reca già esso stesso l'indicazione specifica delle ragioni per le quali l'Ente, in via generale, ritiene necessaria a priori, sempre e comunque, la difesa del libero foro nel perimetro ad esso assegnato.

In altre parole, esso integra al contempo i requisiti della doppia delibera, perché prevede in via generale i criteri di definizione delle controversie patrocinabili dal libero foro e contiene le specifiche motivazioni che in via *preventiva e generale* ne legittimano in sistematico ricorso, ciò che supera la necessità della reiterazione della motivata delibera *successiva* per il caso concreto.

La delibera, che *in parte qua* integra appunto i “casi speciali” di cui all'art. 43 comma 4, richiamando sul punto la convenzione del 22.6.2017, circoscrive le aree della difesa erariale sul presupposto dell'impossibilità di assunzione del patrocinio generalizzato e al di fuori dei casi concordati *in considerazione dell'organico* e dei *carichi di lavoro* rappresentati dall'Avvocatura dello Stato.

Inoltre si legge nella delibera che il perdurare dell'ingente volume di contenzioso in ingresso, la relativa distribuzione e concentrazione per ambito geografico, nonché l'esiguo numero di risorse interne disponibili con adeguata professionalità e titoli, rende



impossibile affidare la difesa e la rappresentanza in giudizio a propri dipendenti (come pure la convenzione prevedeva in alternativa al ricorso alla difesa del libero foro).

Ora in presenza di un atto generale che chiaramente e specificamente definisce l'area riservata alla difesa del libero foro (come richiesto dall'art. 1 comma 8 cit.) nonché preventivamente le ragioni della deroga alla regola generale della difesa erariale/diretta dell'ente (come richiesto dall'art. 43 comma 4 cit.), tutti i criteri appaiono soddisfatti: sia quello contemplato nell'art. 1 comma 8, che quello dell'art. 43 comma 4.

Per giunta l'atto generale è anche stato sottoposto al controllo degli organi di vigilanza (ottenendo il parere positivo del Presidente del Collegio dei revisori a nome dell'organo di controllo), come richiesto dall'art. 43 comma 4.

Tanto chiarito, occorre quindi rimarcare che l'oggetto della presente causa è l'opposizione ad avviso di addebito [cartella di pagamento] e quindi l'accertamento del sottostante credito contributivo dell'Inps. Trattasi di controversia vertente sui crediti dei quali l'agenzia è demandata alla riscossione.

Questo tipo di controversie rientra a pieno titolo in quelle *affendenti la riscossione* per le quali, in via generalizzata, l'Avvocatura non assume il patrocinio e che, quindi, svolgendosi dinanzi al Tribunale sezione lavoro, sono affidate al difensore del libero foro in base all'atto generale di cui sopra (che rinvia all'art. 3.4.2. e 3.5. della Convenzione).

Non può, invece, ritenersi che queste controversie rientrino nell'ambito delle “*azioni a tutela dei crediti affidati in riscossione*” per le quali vi è il patrocinio erariale (punto 3.4.1 della convenzione) e per le quali dunque il ricorso a difensore del libero foro è consentito solo in presenza di specifiche condizioni e per le quali tornerebbe a servire una delibera motivata e specifica.

Infatti le azioni a tutela dei crediti sono quelle, come l'azione revocatoria e di simulazione, che tendono a mantenere le *garanzie del credito* e non si possono confondere con le azioni che hanno come immediato oggetto l'accertamento stesso del credito.



Ne discende che la procura conferita al difensore qui nominato deve ritenersi valida.

Si osserva, concludendo, che la diversa soluzione adottata dalla Suprema Corte di ritenere la nullità della procura dei difensori costituitisi nel giudizio di cassazione è pienamente condivisibile, posto che gli stessi erano privi di un mandato conferito sulla base di una delibera *ad hoc*, come visto sempre necessaria per il giudizio in Cassazione anche in base dell'atto generale del dicembre 2017, trattandosi di controversie queste che in via ordinaria sono sempre devolute all'Avvocatura dello Stato (incidentalmente su questo aspetto v. punto 12 Cass. 28684/18, punto 1.3. Cass. 1992/19).

Passando all'esame nel merito, deve rilevarsi che, con il ricorso in esame, il ricorrente lamenta, innanzi tutto, la mancata notifica degli avvisi di addebito opposti, di cui sostiene di essere venuto a conoscenza del tutto casualmente dopo aver richiesto un estratto del ruolo.

L'INPS, tempestivamente costituitosi, ha provato con la produzione in atti la ritualità della notifica di tutti gli avvisi di addebito. In particolare, trattasi (in tutti i casi) di notifiche effettuate a mezzo PEC.

Ora, quanto alla validità ed al perfezionamento delle notifiche via PEC, occorre rammentare che la notifica della cartella esattoriale è disciplinata dall'art. 26 DPR 602/73, il quale, nel testo in vigore in epoca antecedente alle notifiche in esame, disponeva, tra l'altro, quanto segue: *“La notifica della cartella puo' essere eseguita, con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile”*.

Successivamente tale forma di notifica è divenuta persino obbligatoria, in ragione delle modifiche apportate alla normativa sopra richiamata, dal D LGS 24 settembre 2015, n. 159 (in SO n.55, relativo alla G.U. 07/10/2015, n.233) che ha disposto (con l'art. 14, comma 1) la modifica dell'art. 26, comma 2. Pertanto a decorrere dal 22.10.2015 *“La*



notifica della cartella puo' essere eseguita, con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonche' di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente con tali modalita', all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'Agente della riscossione e' consentita la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile. Se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido e attivo, la notificazione deve eseguirsi, mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione. Analogamente si procede, quando la casella di posta elettronica risulta satura anche dopo un secondo tentativo di notifica, da effettuarsi decorsi almeno quindici giorni dal primo invio. Per le persone fisiche intestatarie di una casella di posta elettronica certificata, che ne facciano comunque richiesta, la notifica e' eseguita esclusivamente con tali modalita' all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta stessa, ovvero a quello successivamente comunicato all'Agente della riscossione all'indirizzo di posta elettronica risultante dall'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni istituito ai sensi dell'articolo 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82.”

Nondimeno, ai sensi dell’art. 6, comma 3 del d.p.r. n. 68/2005, contenente il “Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3”, espressamente richiamato dall’art. 26 cit., “La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata e' effettivamente pervenuto all'indirizzo



elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione”.

La prova della notifica via PEC è dunque assolta mediante produzione della ricevuta di avvenuta consegna trasmessa dal gestore di posta elettronica e tanto sino a prova contraria, come recentemente chiarito dalla S.C. di Cassazione con sentenza n. 15035/2016.

Quanto poi alla circostanza che la prova della notifica sia stata fornita, in riferimento alla documentazione prodotta dall'INPS, attraverso la produzione di copia analogica delle ricevute di avvenuta consegna, occorre evidenziare, che all'esito della produzione, tempestiva e rituale, della documentazione in formato analogico, nessuna specifica contestazione è stata avanzata in riferimento alla conformità delle dette copie agli originali informatici inviati dal gestore della posta elettronica.

Deve allora trovare applicazione, in tema di efficacia probatoria delle copie su supporto analogico di documento informatico, il disposto di cui all'art. 23 del Codice dell'Amministrazione Digitale adottato con D.Lgs. n. 82/2005, rubricato “Copie analogiche di documenti informatici” laddove dispone che. *“1. Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti e' attestata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato. 2. Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità non e' espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.”.*

Nel caso di specie, come detto, in difetto di contestazione della detta conformità deve ritenersi senz'altro raggiunta la prova della rituale notifica via PEC degli avvisi di addebito sopra indicati nelle date riportate nelle ricevute di avvenuta consegna.

Preso quindi atto della mancata proposizione, da parte della ricorrente, entro il termine pacificamente perentorio di cui all'art. 24, comma 5, D. Lgs. 46/1999, di opposizione



avverso gli avvisi di addebito e ritenuta quindi l'irrevocabilità dei predetti avvisi e l'irretrattabilità dei crediti contributivi sottostanti, è appena il caso di rilevare che non vi sono margini per dare ingresso, in questa sede, a censure di carattere sostanziale sull'infondatezza della pretesa creditoria sottostante (v. eccezione di prescrizione, nonché eccezione sull'omessa indicazione del tasso di interesse applicato) e di carattere formale sulla formazione degli avvisi (v. eccezione di decadenza dell'INPS dalla facoltà di iscrivere a ruolo i relativi crediti previdenziali, nonché eccezione di omessa notifica dell'avviso bonario); censure queste che, in quanto proponibili (esclusivamente) in sede di opposizione agli avvisi di addebito, non possono più essere oggetto di valutazione, una volta divenuti intangibili gli avvisi stessi.

Considerato, quindi, che la parte ricorrente non ha sollevato ulteriori eccezioni, non può che rigettarsi il ricorso in esame.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, così provvede:

1. rigetta il ricorso;
2. condanna la parte ricorrente a rifondere alle parti resistenti le spese di costituzione e difesa, liquidate in euro 2.000,00, in favore di ciascuna, oltre IVA e CPA.

Roma, 9.4.2019.

Il Giudice del Lavoro

Dott. Amalia Savignano

